

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

CAPO I

Organizzazione*Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti come indicato agli articoli 100 e 101 dell'accordo.
2. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo, ossia Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Eswatini e Mozambico («Stati della SADC aderenti all'APE»), da una parte, e la parte UE (vale a dire l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza), dall'altra.
3. In conformità dell'articolo 101, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio congiunto comprende i membri competenti del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra.
4. Il Consiglio congiunto è presieduto, a livello ministeriale, a turno per periodi di dodici (12) mesi da rappresentanti della parte UE, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.
5. Nonostante il paragrafo 4, le riunioni ordinarie del Consiglio congiunto sono presiedute a turno da rappresentanti della parte UE, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del Consiglio congiunto è copresieduta dalle parti.
6. Nonostante il periodo di cui al paragrafo 4, il primo periodo ha inizio il giorno successivo alla prima riunione del Consiglio congiunto e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La presidenza del primo periodo è detenuta da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

*Articolo 2***Riunioni**

1. In conformità dell'articolo 102, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio congiunto si riunisce a intervalli regolari non superiori a due (2) anni e in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, previo consenso delle parti.
2. Le riunioni del Consiglio congiunto si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del Consiglio congiunto sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.
4. Le parti possono concordare di tenere le riunioni del Consiglio congiunto tramite mezzi elettronici.

*Articolo 3***Osservatori**

Il Consiglio congiunto può decidere di invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

